

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli a complessivi 15 posti nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”, di cui 8 posti nel ruolo maschile e 7 posti nel ruolo femminile.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

CONSIDERATO che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso, per particolari discipline sportive, può prevedere, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di Polizia, il limite minimo e massimo di età, rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni;

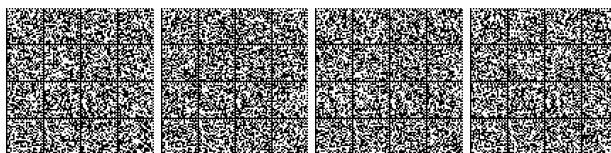
VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il “Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;

VISTA la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.



VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

CONSIDERATA l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTA la nota 21 ottobre 2011, n. 52311 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, in corso di perfezionamento, in attuazione a quanto previsto dall'art. 66, comma 9 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere, complessivamente, n. 1145 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

RITENUTA la necessità di dover bandire un concorso pubblico, per l'accesso di complessivi n. 15 atleti, dei quali n. 8 del ruolo maschile e n. 7 del ruolo femminile, nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;

VISTO il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo al Direttore generale del personale e della formazione;

RITENUTA la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;

D E C R E T A

Articolo 1

(Posti disponibili per l'assunzione)

1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n. 15 posti nel Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre", di cui n. 8 posti nel ruolo maschile e n. 7 posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:

Ruolo maschile:

- n. 1 atleta disciplina "Judo - specialità: categoria 73 Kg";
- n. 1 atleta disciplina "Judo - specialità: categoria 100 Kg";
- n. 1 atleta disciplina "Nuoto - specialità: 100 m e 4x100 m stile libero";
- n. 1 atleta disciplina "Pattinaggio su ghiaccio - specialità: artistico a coppie";
- n. 1 atleta disciplina "Pugilato - specialità : categoria "massimi" dilettanti (91Kg)";



- n. 1 atleta disciplina "Pugilato- specialità : categoria "superleggeri" dilettanti (64 Kg)";
- n. 1 atleta disciplina "Scherma- specialità : sciabola individuale e a squadre";
- n. 1 atleta disciplina " Tiro con l'arco - specialità : arco nudo"

Ruolo femminile:

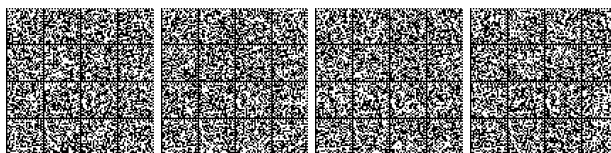
- n. 1 atleta disciplina "Badminton - specialità: individuale";
- n. 1 atleta disciplina "Canoa - specialità: K1 5000 m";
- n. 1 atleta disciplina " Canoa - specialità: K1 200 m e 500 m; K4 200 m e 500 m";
- n. 1 atleta disciplina "Ciclismo - specialità : pista Scratch, Keirin e Omnium";
- n. 1 atleta disciplina "Pattinaggio su ghiaccio - specialità : artistico a coppie";
- n. 1 atleta disciplina "Pentathlon moderno - specialità : individuale";
- n. 1 atleta disciplina " Sollevamento pesi - specialità : categoria 58 Kg".

- 3. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni per la partecipazione)

- 1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
 - d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre;
 - e) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
 - **Requisiti fisici:**
 - 1) sana e robusta costituzione fisica;
 - 2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per le donne. Il rapporto altezza – peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la



necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;

- 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
- 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno;
- 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);
- 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
 - devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
 - è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
 - almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
 - gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
 - il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

• **Requisiti attitudinali:**

- 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- 3) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- 4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;



- g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3

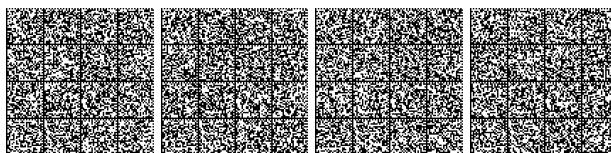
(*Esclusione dal Concorso*)

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l'idoneità psico - fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.

Articolo 4

(*Trattamento dei dati personali*)

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente



all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2, - 00164 - ROMA, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.

Articolo 5

(Domanda di partecipazione e comunicazioni)

1. Le domande di partecipazione al concorso, sottoscritte dagli interessati e redatte su carta semplice, devono essere spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della Formazione - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 ROMA.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere spedite entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
3. Gli aspiranti nella domanda devono dichiarare:
 - a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
 - b) la data e il comune di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il godimento dei diritti politici e civili nonché il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;



- f) l'immunità da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a carico. In caso contrario dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
 - g) il possesso del titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui è stato conseguito;
 - h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - i) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente indicata.
4. La domanda, datata e sottoscritta dai candidati, pena nullità della stessa, dovrà, altresì, contenere la corretta indicazione del recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata - le eventuali variazioni dello stesso.
5. Il concorrente con la sottoscrizione della domanda esprime il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale e si assume le responsabilità penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci.
6. Tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Articolo 6

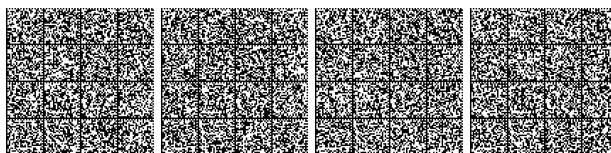
(Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse)

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.

A) CATEGORIA I

Speciali riconoscimenti :

fino a punti 210;



Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

- 1) medaglia ai Giochi olimpici: *fino a punti 30,00;*
- 2) medaglia ai Campionati mondiali: *fino a punti 25,00;*
- 3) record mondiale : *punti 25,00;*
- 4) vincitore di Coppa del mondo: *punti 20,00;*
- 5) medaglia ai Campionati europei: *fino a punti 15,00;*
- 6) record europeo: *punti 15,00;*
- 7) vincitore di Coppa europea: *punti 12,00;*
- 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo :
fino a punti 12,00;
- 9) campione italiano: *punti 12,00;*
- 10) record italiano : *punti 15,00;*
- 11) vincitore di Coppa Italia : *punti 10,00;*
- 12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria : *da punti 6,00 a punti 10,00.*
- 13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: *fino a punti 5,00.*

B. CATEGORIA II

Titoli di studio e abilitazione professionale:

- 1) diploma di laurea: *punti 2,00;*
 - a) corso di specializzazione post laurea : *punti 0,5;*
 - b) abilitazione all'esercizio della professione : *punti 0,5;*
- 2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado : *punti 1,00;*
- 3) attestato di tecnico specialista sportivo : *punti 1,00.*

I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro.

2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo articolo 7 predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.



Articolo 7

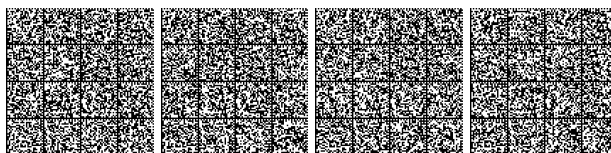
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo "Fiamme Azzurre", dal responsabile dell'Associazione Sportiva "Astrea" e da altri due membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero appartenenti all'area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Articolo 8

(Accertamenti psicofisici)

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza è composta in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici



individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione.

Articolo 9

(*Accertamenti attitudinali*)

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione.



Articolo 10

(Documentazione Amministrativa)

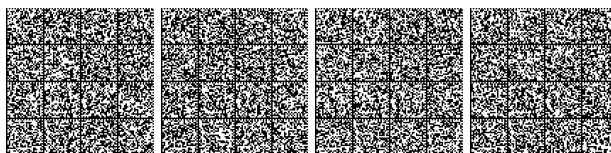
1. Ai candidati risultati idonei verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
 - a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identità, con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

Articolo 11

(Graduatoria)

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'articolo 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 6, conseguito da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono applicate le preferenze e precedenza previste dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.



Articolo 12

(*Nomina e assegnazione*)

1. Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre".

Il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo.

In Roma, il 16 novembre 2011

Il direttore generale Riccardo Turrini Vita

11E006827

